



DM 18 maggio 1971

Decreto Ministeriale 18 maggio 1971 - Dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - *Heterodera rostochiensis* Woll.

G.U. n. 164 del 1/07/71



D.M. 18 maggio 1971

Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - *Synchytrium endobioticum* (Schilb.)

G.U. n. 164 del 1/07/71



D.M. 31 gennaio 1996

Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*).

G.U. n. 37 del 14/02/96



D.M. 27 marzo 1996 Lotta obbligatoria contro la cocciniglia "*Marchalina hellenica* (Genn.), nel territorio della Regione Campania.

G.U. n. 81 del 5/4/1996



D.M. 22 novembre 1996

Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse).

G.U. n. 285 del 5/12/96



D.M. 22 novembre 1996 Decreto Ministeriale 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi «*Citrus Tristeza Virus*».

G.U. n. 285 del 5/12/1996



D. M. 29 novembre 1996

Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka).

G.U. n. 289 del 29/11/96



D.M. del 17 aprile 1998

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*"

G.U. n. 125 del 1/6/1998



DM 17 aprile 1998

Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi «*Phoma tracheiphila*».

G.U. n. 126 del 2/6/1998



D.M. del 17 aprile 1998

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*"

G.U. n. 125 del 1/6/1998



D.M. del 17 aprile 1998

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. José "*Comstokaspis perniciosus* Comst."

G.U. n. 125 del 1/6/1998



D.M. n. 356 del 10 settembre 1999

Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica

G.U. n. 243. del 15/10/1999



D.M. 23 febbraio 2000

Recepimento della direttiva n. 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.

G.U. n. 102 del 4/5/2000



D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000

Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

G.U. n. 159 del 10/7/2000



D.M. del 21 agosto 2001

Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte).

G.U. n. 239 del 13/10/2001



D. M. del 17 aprile 1998

Abrogazione di lotte obbligatorie prive di motivazioni scientifiche e tecniche nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale.

G.U. n. 126 del 02/06/1998

Decreto Ministeriale 18 maggio 1971

Dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - *Heterodera rostochiensis* Woll.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n. 69/465/C.E.E. concernente la lotta contro il nematode dorato della patata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo 1

La lotta contro il nematode dorato della patata, *Heterodera Rostochiensis* Woll., è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Articolo 2

Non appena constatata la presenza del nematode dorato, i prefetti delle provincie interessate, su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare la zona contaminata.

Articolo 3

La lotta, da seguire a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Articolo 4

Nelle zone dichiarate contaminate è vietata la coltivazione di patate da seme, nonchè la coltivazione, messa a dimora o accumulazione di piante destinate al trapianto.

Articolo 5

La coltura di patata da consumo è consentita se si garantisce che tali patate saranno raccolte prima della maturazione delle cisti di nematode o quando il suolo sia stato disinfestato con mezzi appropriati. Può inoltre essere consentita la coltivazione di varietà di patate resistenti alle razze del nematode dorato constatate nella zona interessata.

Articolo 6

I tuberi, seme di patata destinati alla commercializzazione, possono essere prodotti unicamente nelle zone riconosciute non contaminate dal nematode dorato, a seguito di apposita indagine effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 7

I tuberi, seme di patata contaminati o sospetti di contaminazione, non potranno essere posti in circolazione se non dopo accurata disinfestazione.

Articolo 8

È vietata la detenzione del nematode dorato, salvo che per fini scientifici, accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

Articolo 9

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata agli osservatori per le malattie delle piante che si avvarranno della collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1971

Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - *Synchytrium endobioticum* (Schilb.)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n. 69/464/C.E.E., concernente la lotta, contro la rogna nera della patata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1

La lotta contro la rogna nera della patata *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc, è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2

Non appena constatata la presenza del *Synchytrium endobioticum*, i prefetti delle province interessate, su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare la zona contaminata ed una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti.

Art.3

La lotta, da eseguirsi a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art.4

I tuberi e gli steli di patata provenienti da zone contaminate dovranno essere sottoposti a disinfezione. Qualora non sia possibile accertarne la provenienza, l'intera partita in cui appaiano tuberi o steli contaminati dovrà essere disinfettata.

Art.5

Nelle zone dichiarate contaminate è vietata la coltivazione di patate. È altresì vietata la coltivazione, messa a dimora o accumulazione di piante destinate al trapianto.

Nelle zone di sicurezza potranno essere coltivate soltanto varietà di patate resistenti alle razze *Synchytrium endobioticum* constatate nelle zone contaminate dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art.6

È vietata la detenzione di colture di *Synchytrium endobioticum*, salvo che per fini scientifici accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

Art.7

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è devoluta agli osservatori per le malattie delle piante, che si avvarranno dell'ausilio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996

Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia itosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/665/CEE, concernente le misure contro il marciume anulare della patata;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1982, concernente la lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Corynebacterium sepedonicum*);

Vista la direttiva n. 93/85/CEE Consiglio del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;

Considerata la necessità di conformarsi alla direttiva n. 93/85/CEE sopraindicata che prevede la lotta contro il *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al., ssp. *sepedonicus* (Spieck Kotth.) Davis et al. (precedente denominazione: *Corynebacterium sepedonicum*), agente causale della malattia batterica denominata "marciume anulare della patata";

Considerato il rischio esistente per la coltivazione della patata, se non si attuano interventi efficaci contro il marciume anulare della patata, per evitare la sua introduzione e diffusione, per localizzarlo e, qualora venisse individuato, per prevenirne la disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione;

Decreta:

La lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*, agente del marciume anulare della patata è obbligatoria e consiste nella attuazione di interventi in territorio italiano atti a:

a) localizzarlo e determinarne la distruzione;

b) prevenire la comparsa e la disseminazione;

c) qualora venga individuato, prevenirne la disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione.

I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare indagini sistematiche riguardo all'organismo nocivo su tuberi e, se del caso, su piante di patata (*Solanum tuberosum* L.) per confermare l'assenza di detto organismo. Per queste indagini, vanno prelevati campioni di tuberi-seme e di tuberi di patata destinati ad altri usi, preferibilmente da partite immagazzinate, sottoponendoli a prove di laboratorio utilizzando il metodo di cui all'allegato I per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo. Se del caso, si può inoltre effettuare su altri campioni un'ispezione visiva.

Nel caso di piante, queste indagini devono essere effettuate con i metodi idonei ed i campioni sottoposti alle opportune prove ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede a definire le modalità di campionamento in base a fondati principi scientifici e statistici ed ai dati biologici relativi all'organismo nocivo, tenendo altresì conto dei sistemi regionali di produzione della patata.

Il numero dei campionamenti effettuati ed i risultati di dette indagini devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro la fine di ogni anno solare.

Ogni qualvolta nel territorio di una regione si sospetti o venga confermata la presenza dell'organismo nocivo nelle piante e nei tuberi-seme o nei tuberi raccolti, immagazzinati o commercializzati, il servizio fitosanitario regionale deve immediatamente segnalare il caso al servizio fitosanitario centrale.

Qualora abbia luogo una manifestazione sospetta, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede ad effettuare prove di laboratorio ufficiali utilizzando il metodo di cui all'allegato I e secondo quanto disposto nell'allegato II, punto 1, al fine di confermare o smentire la manifestazione sospetta; nel primo caso si applicano le disposizioni dell'allegato II, punto 2.

Per i casi sospetti di cui al primo comma, nei quali siano stati individuati sintomi diagnostici visivi della malattia, oppure, sia risultata positiva una prova di immunofluorescenza quale specificata nell'allegato I, o un'altra prova idonea, i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in attesa dei risultati delle analisi:

- vietano il movimento di tutte le partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che non avvenga sotto il controllo dei servizi regionali stessi e purché sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione dell'organismo nocivo;

- attuano interventi opportuni per risalire all'origine della manifestazione sospetta;
- introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, onde scongiurare la disseminazione dell'organismo nocivo. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare il controllo ufficiale del trasporto di tutti gli altri tuberi o piante entro o da qualsiasi impianto associato alla manifestazione sospetta.

Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione di tuberi, piante o parti di piante, i servizi fitosanitari regionali sulla base di fondati principi scientifici, dei dati biologici relativi all'organismo nocivo e dei sistemi particolari di produzione, lavorazione e commercializzazione regionali:

- dichiarano contaminati i tuberi o le piante, una spedizione e/o una partita, i macchinari, i veicoli, i battelli, il magazzino, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, da cui è stato prelevato il campione e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione e l'appezzamento o gli appezzamenti dove sono stati raccolti i tuberi o le piante;
- determinano, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 1, l'entità della contaminazione probabile avvenuta tramite contatto prima o dopo la raccolta o attraverso un nesso tra il ciclo produttivo e la contaminazione dichiarata;
- delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al secondo comma, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui al terzo comma e alla potenziale disseminazione dell'organismo nocivo, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 2.

I servizi fitosanitari regionali prescrivono che, se dei tuberi o delle piante sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, secondo e terzo comma, le prove di cui all'art. 4, primo comma, vanno fatte su scorte di patate che hanno una relazione clonale con quelle contaminate.

Le prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario per stabilire l'origine probabile dell'infezione e l'entità della contaminazione probabile, preferibilmente secondo il grado di rischio. Una volta effettuate le prove si procede, se del caso, a una nuova dichiarazione di contaminazione, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile ed alla delimitazione di una zona, ai sensi dell'art. 5.

I servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora di tuberi o piante:

- dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, e dispongono che essi, sotto il loro controllo siano distrutti o siano altrimenti eliminati, nel quadro di interventi sotto controllo ufficiale, secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 1, sempre che sia stata accertata l'inesistenza di rischi identificabili di disseminazione dell'organismo nocivo.

- ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma e, restando salvi i risultati delle prove, di cui all'art. 6, per le scorte di piante in relazione clonale, provvedono affinché, sotto il loro controllo, detti tuberi o piante siano destinati ad un'utilizzazione idonea o vengano eliminati secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 2, in condizioni tali da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo. I servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i veicoli, i battelli, il magazzino, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, siano distrutti, ovvero puliti e disinfettati secondo metodi adeguati di cui all'allegato IV, punto 3. Dopo la disinfezione, gli oggetti suindicati non sono più considerati contaminati. Fatte salve le misure messe in atto a norma del primo e secondo comma del presente articolo, i servizi fitosanitari regionali prescrivono una serie di interventi, quali sono specificati nell'allegato IV, punto 4, da attuare nella zona delimitata ai sensi dell'art. 5, primo e quarto comma.

I servizi fitosanitari regionali dispongono che i tuberi-seme di patata debbano essere conformi ai requisiti della direttiva 77/93/CEE e derivare direttamente da materiali ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato nel quale sono risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o eseguite sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I.

Dette prove sono eseguite:

sulle piante del materiale clonale di partenza, qualora la contaminazione colpisca una produzione di tuberise-me di patata;

- sulle piante del materiale clonale di partenza o su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o degli stadi anteriori, negli altri casi.

È vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, il servizio fitosanitario centrale può autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 9 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino un rischio di disseminazione dello stesso.

Il servizio fitosanitario centrale può adottare, qualora risultino necessarie, disposizioni supplementari o più rigorose per combattere l'organismo nocivo e per prevenirne la disseminazione, sempre che siano conformi alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE. Le disposizioni addizionali previste al primo comma possono comprendere la prescrizione che siano messi a dimora solo tuberi-seme di patate ufficialmente certificati o

ufficialmente controllati per l'osservanza delle pertinenti norme fitosanitarie. Ciò si applica in particolare qualora gli agricoltori siano autorizzati ad usare, nella loro azienda, tuberi-seme di patate ottenute dal loro proprio raccolto e quando siano messi a dimora tuberi-seme di produzione propria.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni, di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il decreto 5 novembre 1982 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

N.b. Si omettono gli allegati contenenti il metodo per l'individuazione e la diagnosi del batterio del marciume anulare della patata, *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. in serie di tuberi di patata.

Decreto Ministeriale 27 MARZO 1996

Lotta obbligatoria contro la cocciniglia "Marchalina hellenica (Genn.), nel territorio della Regione Campania.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori

in materia fitosanitaria (art.71, comma1, lettera c);

Visto il decreto legislativo n.536 del 30.dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n.91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.33 alla Gazzetta Ufficiale n.41 del 19.febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che nell'isola di Ischia è stata constatata la presenza su piante di pino della cocciniglia denominata "Marchalina hellenica (Genn.)";

Considerato che la cocciniglia in questione si sta diffondendo rapidamente in tutte le aree e pinete del comune di Ischia ;

Considerato che il fitofago è particolarmente contagioso e può costituire una seria minaccia per le specie di pino presenti nell'area mediterranea;

Udito il parere n.27/95 espresso nella adunanza del 23 gennaio 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schermo di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la cocciniglia "Marchalina hellenica" (Genn.);

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la cocciniglia denominata "Marchalina hellenica (Genn.)" è obbligatoria nel territorio della Regione Campania.

Art. 2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza della "Marchalina hellenica" (Genn.) devono essere effettuati, anno per anno, su disposizione della Regione Campania , per il tramite del servizio fitosanitario regionale su tutti i pini presenti nel territorio di competenza (pinete litoranee, alberature stadali, vivai ecc.) al fine di determinare le eventuali zone infestate.

Art. 3.

Gli interventi volti al controllo del fitofago sulle piante di pino delle zone infestate, nonché sulle altre piante eventualmente ospiti, sono obbligatori e devono effettuarsi a cura e spese del proprietario delle piante infestate secondo le direttive tecniche e le modalità fissate dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 4

E' vietato il trasporto delle piante o parti di piante ospiti del fitofago dall'isola d'Ischia sia nell'ambito della zona infestata che da questa a tutto il territorio nazionale, senza la preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Art. 5.

La potatura di piante ospiti del Fitofago deve essere effettuata sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che verificherà sul posto l'avvenuta distruzione di tutto il materiale vegetale di risulta:

Art. 6.

La presenza di nuovi focolai di infestazione della cocciniglia "Marchalina hellenica (Genn.) deve essere immediatamente denunciata , al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dai proprietari o dai produttori dei terreni in cui si trovano le piante infestate.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto gli inadempienti saranno denunciati alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma. 27 marzo 1996

Il Ministro Lucchetti

Decreto Ministeriale 22 novembre 1996

Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)];

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che in alcune regioni è stata rinvenuta la presenza su piante di pino marittimo dell'insetto *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse);

Considerato che l'insetto in questione si sta diffondendo rapidamente in molte aree a pineta di alcune regioni;

Vista l'elevata potenzialità distruttiva di *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse) nei confronti delle piante di pino marittimo, e la sostanziale inefficacia degli antagonisti naturali;

Vista l'impossibilità di applicare alcun metodo di lotta fitosanitaria diretta con mezzi chimici in ambiente forestale e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione dell'insetto in questione;

Considerata la necessità di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la diffusione del *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse);

Udito il parere n. 32/1996 espresso nell'adunanza del 29 ottobre dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro l'insetto il *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse);

Decreta:

Art. 1

1. La lotta contro l'insetto fitomizo denominato *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art.2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di *Matsucoccus Feytaudi* (Ducasse) in popolamenti di pino marittimo sia privati che demaniali sono disposti annualmente dai servizi fitosanitari regionali, nell'ambito del territorio di competenza.

Per detti accertamenti le regioni su proposta dei rispettivi servizi fitosanitari possono avvalersi delle strutture del Corpo forestale dello Stato presenti sul territorio nonché dei propri servizi forestali.

Art. 3

1. La presenza dell'insetto nocivo dovrà essere immediatamente segnalata a cura dei servizi fitosanitari regionali al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 4

Nei popolamenti di pino marittimo infestati da *Matsucoccus Feytaudi* sono adottate misure atte a ridurre la densità effettuando opportuni diradamenti al fine di eliminare le piante maggiormente infestate o comunque sofferenti.

I tagli di cui al comma precedente devono essere effettuati almeno due volte l'anno, preferibilmente in ottobre ed in aprile e devono riguardare tutta la superficie boscata interessata dall'insetto.

Il materiale infestato (piante, corteccia o ramaglie) deve essere distrutto con il fuoco o reso innocuo con altri metodi ecocompatibili indicati dal servizio fitosanitario regionale competente.

Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo delle pinete di pino marittimo infestate.

Art. 5

Il legname di pino marittimo proveniente da zone infestate, individuate dai servizi fitosanitari regionali, può essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di produzione.

Le segherie od altri utilizzatori primari devono comunicare ai competenti servizi fitosanitari regionali la fonte di approvvigionamento, sia nazionale che estera, del legname di pino marittimo entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto materiale e comunque prima della lavorazione dello stesso.

Art. 6

La sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti, è affidata alle autorità di cui all'art. 2.

Art. 7

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Ministeriale 22/11/1996

Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus».

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)]; Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Considerato che in alcune regioni sono state segnalate infezioni del virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus in materiale di propagazione introdotto nel territorio nazionale; Considerato che una seria minaccia incombe sulle coltivazioni di agrumi presenti nel territorio nazionale in quanto il virus può essere diffuso localmente da vettori naturali (afidi) e facilmente a distanza con il materiale di propagazione ed il commercio delle piante ornamentali; Considerato che l'arancio amaro, portinnesto molto suscettibile al CTV è il più diffuso negli agrumeti italiani; Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta diretta contro il CTV e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione delle infezioni; Udito il parere n. 31/96 espresso nell'adunanza del 29 ottobre dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il Citrus Tristeza Virus;

Decreta:

Articolo 1

Scopo generale.

La lotta contro il virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

Ispezioni sistematiche.

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del virus sulle specie e ibridi coltivati a fini produttivi, su piante ornamentali e frangiventi di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei vivai, negli agrumeti, nei giardini, negli orti botanici, nelle collezioni varietali, nei parchi pubblici e privati, su tutto il materiale introdotto anche per scopi scientifici secondo i criteri di cui all'allegato I.

Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti e, nel caso di ospiti asintomatici, in appropriate analisi, in particolare saggi immunoenzimatici, confermati ove occorra da saggi biologici.

Detti saggi devono essere eseguiti dai servizi fitosanitari regionali che potranno avvalersi di laboratori specializzati. I saggi di conferma e di caratterizzazione dei ceppi sono demandati ai laboratori ufficiali autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I risultati di dette indagini devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 3

Denuncia dei casi sospetti.

E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di infezione da virus della tristezza al servizio fitosanitario regionale che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus della tristezza.

In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di Citrus Tristeza Virus può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di rimozione.

Articolo 4

Accertamento ufficiale di un caso.

Qualora le analisi virologiche ufficiali confermino la presenza di Citrus Tristeza Virus in un campione di materiale vegetale, il servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminato il campo da cui è stato

raccolto il campione e le piante a dimora, in vivaio ed in contenitori, risultate infette, devono essere immediatamente estirpate e distrutte.

Le altre piante della stessa specie e partita e quelle dei campi limitrofi per un raggio di m 500 devono essere saggiate per almeno tre anni secondo lo schema operativo di cui all'allegato I.

Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30% l'intero impianto deve essere estirpato e distrutto.

Nei vivai ove si riscontri presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante del lotto, della varietà o del portinnesto interessati dalla malattia deve essere estirpato e distrutto.

Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di Citrus Tristeza Virus.

L'estirpazione e la distruzione dei materiali infetti deve avvenire a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale.

Articolo 5

Campi di piante madri.

Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di piante infette si deve procedere alla distruzione delle stesse e sospendere il prelievo del materiale di propagazione fino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni.

Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di m 500 da un focolaio di CTV non può essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non sarà eradicato e comunque dopo specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Le piante di agrumi di campi limitrofi a quelli con infezioni da CTV non possono essere utilizzate per il prelievo di materiale di propagazione fino a quando non saranno tutte preventivamente controllate per almeno tre anni e saggiate singolarmente.

Articolo 6

Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione.

E' fatto obbligo a chiunque di denunciare al servizio fitosanitario regionale l'ubicazione ed il numero delle fonti di approvvigionamento nazionali del materiale di propagazione almeno quattro mesi prima del prelievo del materiale medesimo.

Tali fonti di approvvigionamento del portinnesto e della varietà devono essere sottoposte a controlli preventivi mediante rilievi visivi per accertare lo stato sanitario generale e saggi immunoenzimatici e ove necessario, biologici per accertare l'assenza di infezioni da CTV.

E' fatto obbligo a chiunque metta a dimora piante di agrumi, di utilizzare piante certificate esenti da CTV.

Qualora il materiale di propagazione e le piante di agrumi siano provenienti da un Paese estero è fatto obbligo di comunicarne l'origine al servizio fitosanitario regionale prima dell'innesto e della messa a dimora.

Articolo 7

Detenzione piante infette.

E' vietata a chiunque la detenzione e la manipolazione di piante infette da Citrus Tristeza Virus.

E' fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da Citrus Tristeza Virus di darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale che ne informerà il servizio fitosanitario centrale.

Articolo 8

Deroghe.

Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'art. 7 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purchè tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di diffusione dello stesso.

Le piante infette dal virus CTV devono essere conservate in apposite serre a rete anti-insetto, di cui all'allegato II e qualsiasi movimento del materiale deve essere registrato su apposito registro vidimato dal servizio fitosanitario regionale.

Articolo 9

Denuncia degli inadempimenti.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato unico

(Sono omessi gli allegati).

Decreto Ministeriale 29 Novembre 1996
Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n.1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n.2504;

Vista la direttiva n.77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [(art.71, comma 1, lettera c)];

Visto il decreto legislativo n.536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1992, concernente la lotta obbligatoria contro la "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka);

Considerato che è il necessario adeguare il citato decreto ministeriale 26 novembre 1992 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche ed alla accresciuta capacità di diffusione del patogeno;

Considerato che per pubblica utilità è necessario distruggere sia le piante infette che quelle in loro immediata vicinanza perché contaminate dal virus della Vaiolatura delle drupacee;

Udito il parere n.43/96 espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka);

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

La lotta contro la "Vaiolatura delle drupacee (Sharka)" causata dal virus *Plum pox virus* (PPV) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Ispezioni

Accertamenti sistematici in campo e in vivaio relativi alla infezione di *Plum pox virus* (PPV) sulle drupacee suscettibili (albicocco, ciliegio, pesco, susino e tutti i portainnesti di drupacee) sono disposti annualmente dalle regioni, per il tramite dei servizi fitosanitari regionali o da organismi da essi delegati.

Le indagini devono consistere in ispezioni visive dalle piante ospiti del virus e, per nuovi focolai, in appropriate analisi di laboratorio.

Le analisi devono essere eseguite dai servizi fitosanitari regionali che potranno avvalersi di laboratori da essi accreditati.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di infezione da virus della Vaiolatura delle drupacee al servizio fitosanitario regionale competente, che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus.

La prima comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura dei servizi fitosanitari regionali, al servizio fitosanitario centrale c/o il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il servizio fitosanitario regionale attua tutti gli interventi di prevenzione più idonei a evitare il diffondersi della malattia.

Art. 4.

Estirpazione e distruzione piante infette

Le piante a dimora risultate infette devono essere estirpate per intero e distrutte in modo da impedire la successiva emissione di polloni, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale, a cura e a spese dei

proprietari o conduttori a qualunque titolo, al più presto e comunque prima della ripresa vegetativa successiva all'accertamento.

Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 10%, il servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione anche dell'intero impianto.

Art. 5.

Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione

È fatto obbligo ai vivaisti che coltivano drupacee suscettibili al PPV di prelevare il materiale di propagazione da fonti accertate sane, esenti da PPV.

In particolare, le fonti nazionali di approvvigionamento del portainnesto e delle varietà devono essere localizzate in aree dichiarate dal servizio fitosanitario regionale esenti da focolai di Sharka per un raggio di almeno 1 km. Tali piante devono essere contrassegnate dal vivaista in modo permanente e ripetutamente controllate durante la stagione vegetativa secondo le disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.

Il vivaista deve dichiarare sotto la propria responsabilità i controlli visivi e di laboratorio eseguito nonché la quantità di materiale di moltiplicazione prelevata da ciascuna pianta contrassegnata.

Tale dichiarazione dovrà essere conservata presso la sede del vivaio per almeno 5 anni e presentata agli ispettori fitosanitari quando richiesta.

I vivaisti che utilizzano materiale di propagazione proveniente da paesi comunitari e/o terzi devono darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale competente per la predisposizione degli opportuni accertamenti.

I costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di propagazione, devono certificare sotto la propria responsabilità la sanità almeno per il PPV.

Art. 6.

Campi di piante madri e vivai

Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza del virus si deve procedere alla immediata distruzione delle piante infette e sospendere il prelievo del materiale di propagazione dallo stesso campo fino a quando controlli visivi in campo e analisi ufficiali disposte dal servizio fitosanitario regionale, per tre cicli vegetativi, ne abbiano accertato la sanità.

Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di 1 km da un focolaio di PPV non potrà essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non venga eradicato e comunque solamente dopo specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale che condurrà ispezioni visive e analisi ufficiali per almeno tre anni.

Nei vivai ove si riscontri la presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante della varietà o del portainnesto interessato dalla malattia deve essere estirpato e distrutto. Il servizio fitosanitario regionale dovrà disporre accertamenti sistematici sulle altre piante sensibili presenti nel vivaio prima di autorizzarne la commercializzazione.

Art. 7.

Detenzione di piante infette

Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, la detenzione e manipolazione di piante infette da *Plum pox virus* per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischi di diffusione dello stesso.

È fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da PPV di darne immediata comunicazione al servizio fitosanitario regionale che ne informerà il servizio fitosanitario centrale.

Le piante infette da PPV devono essere conservate in apposite serre a rete antinsetto.

Al termine della loro utilizzazione, esse devono essere distrutte, dandone comunicazione al servizio fitosanitario regionale competente.

Art. 8.

Commercializzazione di frutti con sintomi

Le ditte di commercializzazione e le industrie di trasformazione di frutti di drupacee devono segnalare al servizio fitosanitario regionale di competenza la provenienza di partite di rotta con sintomi sospetti della malattia.

Art. 9.

Contributi per l'estirpazione

Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende per l'estirpazione di frutteti di drupacee in cui sia presente la malattia.

Art. 10.

Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempimenti dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 11.

Il decreto ministeriale 26 novembre 1992, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1996

IL MINISTRO
PINTO

Decreto Ministeriale 17 Aprile 1998

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata"

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n.987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni ;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933 n.1700 , e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937 n.2504;

Vista la direttiva n.77/93 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Vista lo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo n.536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.41 del 19 febbraio 1996 , concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1987 , n.412, recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;

Considerato che in alcune regioni è stata constatata la presenza sul platano della malattia denominata cancro colorato del platano causata dall'agente patogeno "Ceratocystis fimbriata Ell et Haisted f.sp. platani Walter";

Considerata che l'infezione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberate del territorio nazionale;

Considerato che tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione;

Udito il parere espresso dal Consiglio dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata" Ell. Et Halsted f. sp. Platani Walter;

Decreta

Art. 1.

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsiasi vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei servizi fitosanitari regionali.

Art. 3.

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente e obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante o del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi.

Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato e i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Art. 5.

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità. I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva

autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione. In caso di mancata risposta da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio-assenso.

Art. 6.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

Il Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà a emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale. E' facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: Pinto

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 158

CIRCOLARE APPLICATIVA DEL D.M. 17 APRILE 1998 CONCERNENTE LE NOTE TECNICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL PLATANO DAL CANCRO COLORATO- (*CERATOCYSTIS FIMBRIATA*)

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 che istituisce la lotta obbligatoria al "Cancro colorato" causato da *Ceratocystis fimbriata*, vengono redatte le seguenti note tecniche volte alla tutela dei platani in Italia.

ABBATTIMENTO PLATANI INFETTI

L'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e dei loro contermini deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti. In particolare si devono rispettare le seguenti norme:

effettuare gli abbattimenti nei periodi asciutti dell'anno, così come definiti dai locali Servizi Fitosanitari al fine di impedire la diffusione del patogeno;

riservare alle operazioni di abbattimento tutta la superficie atta a contenere la ricaduta della segatura;

gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante di rispetto e procedendo verso le piante sicuramente malate o morte;

ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta; è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre al fine di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con idonea soluzione disinfettante secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolare modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;

dopo il taglio dei soggetti infetti e dei contermini procedere preferibilmente all'estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe e successivamente disinfettare le buche con idonei prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Qualora tale operazione fosse impossibile, tagliare il ceppo e le radici affioranti, ad almeno 20 cm. sotto il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso in cui le operazioni sopradescritte non potessero trovare pratica applicazione tagliare le ceppaie e le radici affioranti al livello del suolo devitalizzando la parte residua tramite idonei diserbanti ed anticrittogamici addizionati a mastici o colle viniliche, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti deve essere disinfettata con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale; analogamente devono essere disinfettati tutti gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli;

i Servizi Fitosanitari competenti possono concedere deroghe relativamente all'abbattimento dei contermini monumentali.

TRASPORTO DEL LEGNAME INFETTO

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, adottando le seguenti precauzioni volte ad evitare la disseminazione del patogeno:

rattamento di tutto il materiale con idonei prodotti, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

copertura del carico con teloni o utilizzazione di un camion telonato.

mezzi che effettuano lo spostamento del legname dovranno essere muniti di apposita "autorizzazione allo spostamento locale" rilasciata dal competente Servizio Fitosanitario Regionale, secondo quanto previsto all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 1996.

SMALTIMENTO DEL LEGNAME INFETTO

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi ma adeguatamente lontana da altri platani;

incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

conferimento ad una industria per la trasformazione in cartalcartone, pannelli truciolari trinciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento in discarica andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo, in forno, fino a raggiungere un'umidità inferiore al 20%, secondo un programma tempo/temperatura ufficialmente approvato dal Servizio

Fitosanitario Regionale, con marchio KD apposto sul legname trattato (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

In casi particolari, previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario, il legname in attesa dello smaltimento può essere accumulato in cataste ubicate lontano da piante di platano, trattate periodicamente con idonei formulati e sottoposte a frequenti controlli.

POTATURE DEI PLATANI

1 - Aree già infette da cancro colorato

In aree (strade o porzioni di esse, parchi, ecc.) ove sono presenti focolai di cancro colorato è vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo ed esclusivamente nei casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e sarà effettuata disinfettando le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm. con fungicidi indicati dal Servizio Fitosanitario e ricoprendole con mastici o colle viniliche, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

2 - Aree esenti da cancro colorato

In dette aree tutte le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante.

Le superfici di taglio devono essere disinfettate con fungicidi efficaci e, nel caso di tagli superiori ai 10 cm. di diametro, a questi dovranno essere applicati fungicidi addizionati a mastici o colle viniliche secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario.

Nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi utilizzati per la potatura devono essere sempre disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1 % o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

REIMPIANTI

Sono sconsigliati i rimpianti di platano nei siti ove sono stati effettuati abbattimenti di piante affette da *Ceratocystis* fimbriata.

Nel caso di nuovi impianti di platano, onde ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato della pianta, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

distanza tra le piante di almeno 12 metri;

distanza di almeno 6 metri dal fronte dei fabbricati;

adottare le più corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per le piante (aerazione del suolo, concimazioni, irrigazioni etc.).

ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE DI PLATANO

Devono essere limitate al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei platani e soprattutto devono essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali al colletto ed al tronco delle piante;

in caso di ferite e di recisioni delle radici principali, queste devono essere rifilate e trattate con fungicidi idonei;

nei nuovi impianti, onde evitare possibili lesioni alla parte basale del tronco ed alle radici, si devono predisporre, attorno alla circonferenza basale delle piante, cordoli o altri manufatti di protezione, che consentano comunque lo sviluppo diametrico del tronco;

evitare l'apposizione di oggetti nei tronchi e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante. Eliminare inoltre i manufatti (es. fili di ferro, pali segnaletici, cartelli pubblicitari, ecc.) che, per la loro posizione immediatamente a contatto con il tronco possano con il tempo causare danni ai tronchi stessi a seguito della crescita delle piante.

DISPOSIZIONI FINALE

I Servizi Fitosanitari Regionali potranno dettagliare ulteriormente le norme previste nella circolare al fine di adattare alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti per gli operatori. In particolare i Servizi Fitosanitari potranno individuare i fitofarmaci più idonei per la disinfezione delle attrezzature, delle ferite di potatura o delle aree interessate dalle operazioni di abbattimento; inoltre potranno stabilire precisi tempi e modalità, nonché individuare altri Enti e/o Amministrazioni locali con i quali collaborare per svolgere i controlli sulle operazioni di abbattimento e potatura o per svolgere il monitoraggio del territorio.

Le Regioni sono tenute a dare la massima divulgazione dei sintomi della malattia e della pericolosità del patogeno mediante ogni mezzo di informazione.

Decreto Ministeriale 17 aprile 1998
Disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi «Phoma tracheiphila».

Il Ministro per le politiche agricole:

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1950 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili;

Accertato che il fungo Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili è presente in Italia;

Considerato che la presenza di piante gravemente infette, isolate o in agrumeti abbandonati, comporta il rischio di diffusione della malattia sulle piante sane, con particolare riferimento a quelle presenti nei vivai; Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di verifica solamente nei casi in cui possa verificarsi una incontrollata diffusione;

Udito il pare espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili;

Decreta:

Articolo 1

La lotta contro il Malsecco degli agrumi «Phoma tracheiphila» è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

I servizi fitosanitari regionali svolgono periodiche indagini sul territorio di propria competenza al fine di individuare eventuali agrumeti colpiti dalla malattia.

Articolo 3

Fatto salvo il divieto di commercializzazione di piante di agrumi colpite da malsecco ai sensi di quanto previsto nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, citato nelle premesse, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei fondi ove sono presenti piante colpite dalla malattia sono tenuti al taglio ed alla relativa distruzione, con il fuoco, delle parti infette, o dell'intera pianta qualora sia irrimediabilmente compromessa, secondo le disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Articolo 4

I servizi fitosanitari regionali promuovono la divulgazione delle tecniche di difesa atte a controllare la malattia, con particolare riguardo all'impiego di varietà resistenti.

Articolo 5

Il decreto ministeriale 11 marzo 1950, citato nelle premesse, è abrogato.

Articolo 6

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 7

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: Pinto

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 157

Decreto Ministeriale 17 aprile 1998

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa".

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n.1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo n.536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938 recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino;

Considerato che la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. Et Schiff.) è un lepidottero diffuso nell'area del Mediterraneo ed è endemico in Italia, ad esclusione della Sardegna ove risulta assente;

Rilevata la gravità dei problemi connessi alle ricorrenti pullulazioni del lepidottero, derivanti da particolari condizioni ecologiche, selvicolturali e climatiche;

Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo in caso di grave infestazione, anche in considerazione del rischio per la salute dell'uomo e degli animali;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. Et Schiff.)

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la processionaria del pino "*Thaumetopoea pityocampa*" (Den. et Schiff) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali

Art. 2.

Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art. 1, devono essere effettuati annualmente dai Servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

Il Servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale.

Negli altri casi il Servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune.

Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 4.

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Detto Servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.

Art. 5.

I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati

Art. 6.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: PINTO

Decreto Ministeriale 17 aprile 1998

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè " *Comstokaspis perniciosa* Comst.".

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria alla cocciniglia di S. Josè (*Comstokaspis perniciosa* Comst.);

Considerato che la cocciniglia di S. Josè (*Comstokaspis perniciosa* Comst.) è un fitofago endemico in Italia ma molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo ed in Europa;

Rilevato che il fitofago non è più considerato un parassita da quarantena in Italia e nella Comunità europea;

Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di difesa qualora, in particolari condizioni ecologiche ed agroambientali, si verifichi una pericolosa diffusione del fitofago;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè (*Comstokaspis perniciosa* Comst.);

Decreta:

Art. 1

La lotta contro la cocciniglia di San Josè (*Comstokaspis perniciosa* Comst.) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produttività o la sopravvivenza delle colture agrarie, ornamentali o forestali.

Art. 2

Le aree di cui all'art. 1 sono da individuare in:

- a) vivai di piante fruttifere destinate alla costituzione di frutteti, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- b) vivai di piante arbustive ornamentali, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- c) vivai di piante arboree destinate alla costituzione di colture specializzate da legno, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- d) frutteti abbandonati o piante ospiti del parassita trascurate e poste in situazioni tali da poter divenire fonte di pullulazione del fitofago.

Art. 3

La necessità degli interventi dovrà essere accertata dai servizi fitosanitari regionali i quali determineranno le aree contaminate e, secondo la gravità dell'infestazione, indicheranno i metodi per il controllo del fitofago o imporranno la distruzione delle piante colpite.

Art. 4

È vietato il commercio, su tutto il territorio nazionale, di piante, parti di piante e legname infestati dal fitofago.

Art. 5

Il decreto ministeriale 18 maggio 1971, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 6

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: Pinto

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 156

Decreto Ministeriale 10 Settembre 1999

Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, concernente la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica e successive modifiche;

Considerata la necessita' di aggiornare il decreto ministeriale 27 marzo 1996 succitato, alla luce delle nuove acquisizioni tecnicocientifiche;

Udito il parere n. 58/98 espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 1998 dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il "colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 52/99 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7748 del 24 agosto 1999;

Acquisito il parere della conferenza Statoregioni reso nella seduta del 27 maggio 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni sistematiche

1. I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyraeantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.

2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.

3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.

5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

1. E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvedera' ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

2. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.

3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Art. 4.

Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il Servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri.

2. In caso di vivai, il Servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri.

3. Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnicoamministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 5.

Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km (elevato a)2 (elevato a) (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.

2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Art. 6.

Trattamento del focolaio

1. Il Servizio fitosanitario regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.

2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti alla eradicazione.

Art. 7.

Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

3. In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.

Art. 8.

Movimentazione alveari

1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.

2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Art. 9.

Distruzione dalle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.
2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.
3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Art. 10.

Indagine epidemiologica

1. Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.
2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonche' due nell'anno seguente, nei periodi maggioluglio e settembreottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il servizio fitosanitario regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.
3. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica.
4. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.

Art. 11.

Detenzione di colture

1. E' vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.
2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al servizio fitosanitario regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Art. 12.

D e r o g h e

1. Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Art. 13.

Cessazione zone di sicurezza

1. Nelle aree non riconosciute più come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Art. 14.

Contributi per l'estirpazione

1. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Art. 15.

Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale e facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato.

Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 1999

Il Ministro: De Castro

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999

Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 265

Allegato I

MATERIALI E METODI

1. Isolamento ed identificazione.

1.1. Prelievo dei tessuti infetti dal materiale sintomatico.

Nel corso della stagione vegetativa il materiale sintomatico può consistere in fiori, frutti, foglie, germogli, branche e tronchi, in presenza od in assenza di essudato. In presenza di essudato, prelevarne con ansa qualche goccia e sospenderlo in 3 ml di acqua distillata sterile fino ad ottenere una sospensione leggermente opalescente. In assenza di essudato, si trova il limite delle lesioni e si asportano con bisturi sterile 5 pezzetti di corteccia al bordo dei tessuti infetti, dopo aver asportato gli strati superficiali suberificati. Si preferiscano aree umide ed isole arrossate su branche e tronchi, aloni idropici su fiori e frutti.

1.2. Isolamento.

Macerare 5 pezzetti di tessuto (isodiametrici, di circa 3 mm) in acqua distillata sterile in mortaio, dapprima in 0,1 ml e poi dopo aggiunta di 0,4 ml. Preparare una diluizione decimale in acqua distillata sterile (1:9; v:v) della sospensione dei pezzetti o delle gocce di essudato. Inseminare le sospensioni concentrate e le loro diluizioni decimali su piastre di agar nutritivo al saccarosio (ANS) e mettere le piastre ad incubare in aerobiosi a 27 C. Dopo 48 ore individuare le colonie biancastre, aventi 3-5 mm di diametro, elevate a forma di cupola, lucenti e di aspetto mucoso. Siffatte colonie diconsi comunemente levaniformi. Purificare le colonie levaniformi su piastre di ANS con almeno due trapianti successivi di colonia singola a morfologia tipica. Ottenere da ogni isolamento almeno 5 colture pure. Conservare le colture pure a -80 C in brodo nutritivo glicerina (15%) od a 4 C liofilizzate.

1.3. Identificazione.

Sottoporre le colture pure ai saggi: presenza di ossidasi, produzione di pigmento fluorescente, ipersensibilità su foglie di tabacco, patogenicità su pere ed agglutinazione su vetrino con antisiero specifico per *Erwinia amylovora*.

Le colture a colonie levaniformi, ossidasi negative, non producenti pigmento fluorescente, causanti ipersensibilità su tabacco, marciume ed essudato su pere ed agglutinate dall'antisiero specifico possono essere identificate provvisoriamente come *Erwinia amylovora*.

L'identificazione provvisoria è necessaria e sufficiente per la definizione di una zona contaminata.

1.4. Conferma della identificazione.

Chiunque identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio isolato da materiale vegetale deve inviare la coltura pura ad uno dei seguenti centri diagnostici nazionali per la conferma della identificazione.

Istituto di patologia vegetale - Laboratorio di fitobatteriologia - Via Filippo Re, 8 - 40126 Bologna

Istituto di patologia vegetale - Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania

Dipartimento di protezione delle piante dalle malattie - Via Amendola, 165/A - 70126 Bari

Per la spedizione ogni coltura pura, fresca o liofilizzata, deve essere imballata entro un incavo di pannello di polistirolo di adeguato spessore, pressato ai lati da due pezzi di cartone incollati tra loro lungo i bordi mediante nastro adesivo. La coltura pura imballata deve essere messa in sacchetto di polietilene sigillato e spedito con urgenza entro busta foderata. Una spedizione può comprendere più colture. Il centro diagnostico deve essere informato della spedizione con almeno tre giorni di anticipo. Il direttore dell'istituto, cui afferisce il centro diagnostico, comunica per iscritto agli interessati l'esito dei saggi di conferma entro 14 giorni dal ricevimento delle colture pure. La risposta può essere ritardata di 7 giorni in caso di contaminazione delle colture.

Presso i centri diagnostici la identificazione è confermata mediante saggi comparativi dei profili elettroforetici delle proteine cellulari totali o dei profili degli esteri metilici dei grassi cellulari totali o per la presenza di peculiari sequenze nucleotidiche mediante loro amplificazione con reazione a catena della polimerasi conformemente alle tecniche più aggiornate ed affidabili indicate dalla letteratura specialistica.

1.5. Standard di riferimento.

Ogni saggio morfologico, fisiologico, patogenetico, immunologico e molecolare di identificazione deve essere fatto in presenza di appropriati controlli positivi e negativi, rappresentati da colture pure o loro estratti. I protocolli della tecnica di isolamento e dei saggi di identificazione sono oggetto di corsi di addestramento a

numero chiuso presso i centri diagnostici, che provvedono a predisporre, conservare ed inviare su richiesta gli standard di riferimento.

Le spese per la partecipazione ai corsi di addestramento e per l'acquisizione degli standard di riferimento sono a carico degli interessati.

2. Formulario e protocolli.

2.1. Agaracqua.

Ha la seguente composizione: Agar 0,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti.

2.2. YDC-agar.

Ha la seguente composizione: Estratto di lievito, 1 g; Glucosio, 2 g; Carbonato di calcio (Polvere finissima; Merck 2063), 2 g; Agar 1,5 g; Acqua distillata, 100 ml. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti. Agitare bene per tenere in sospensione il carbonato di calcio prima di farla solidificare a becco di clarino in tubo.

2.3. Colture batteriche.

Le colture pure dei batteri isolati e le colture di riferimento possono essere coltivate ordinariamente su strisci di YDC-agar in tubo incubate a 25-27 C e conservate temporaneamente a temperature ambiente o piu' a lungo a 4 C. Su YDC agar *Erwinia amylovora* ha buona crescita gia' dopo 24 ore. Per il saggio presenza di ossidasi si allevino le colture su strisci di KB agar (vedi produzione di pigmento fluorescente).

2.4. Agar nutritivo al saccarosio (ANS).

Aggiungere 50 g di saccarosio ad ogni litro di agar CM3 (Oxoid) e sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti; alternativamente preparare il substrato aggiungendo 8 g di Bacto-Nutrient Broth (Difco; Cat. 0003-17-8), 50 g di saccarosio e 15 g di Agar ad 1 lt di acqua distillata. Dopo aver sciolto l'agar a 100 C, regolare a pH 7 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 C per 15 minuti.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: *Pseudomonas fluorescens*.

Erwinia amylovora e *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* producono su ANS colonie levaniformi.

2.5. Presenza di ossidasi.

Preparare 10 ml di soluzione 1% di tetrametilpifenilendiammonio cloruro (es. Merck 821102) (TMFD) in acqua distillata entro un tubo accuratamente pulito. Ritagliare pezzetti (circa 3 X 3 cm) di carta Whatman n. 1 pulita e riporli entro una capsula petri sterile. Dopo aver posto un pezzetto di carta su una superficie di vetro pulita sterile, depositare al centro del pezzetto una goccia della soluzione di TMFD. Mentre la soluzione sta diffondendo radialmente e la carta e' ben impregnata, spalmare al centro della area umida una ansata della coltura pura da identificare, avente 18-24 ore di eta'. Usare una ansa di platino. In presenza di ossidasi, entro 10 secondi compare una macchia porpora violacea scura nell'areola dove e' stata deposta la massa batterica. Si ha reazione debolmente positiva quando la macchia compare dopo 10-30 secondi. Se non compare macchia entro 30 secondi, la reazione e' negativa.

Controllo negativo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo positivo: *Pseudomonas fluorescens*.

2.6. Produzione di pigmento fluorescente.

Si saggia sull'agar nutritivo B di King, Ward e Raney (KB agar) avente la seguente composizione: Proteose Peptone (Difco, Cat. 0122-17-4), 20 g; Glicerina 10 g; K₂HPO₄ 1,5 g; MgSO₄ · 7H₂O, 1,5 g; Agar 15 g; Acqua distillata, 1 litro.

Dopo aver sciolto l'agar a 100 (elevato a)0 C, regolare a pH 7,2 con aggiunta di 3N NaOH. Sterilizzare in autoclave a 121 (elevato a)0 C per 15 minuti.

Attorno alle colonie delle pseudomonadi fluorescenti cresciute su questo substrato si ha diffusione radiale di pigmenti gialli o verdi o bruni che a luce ultravioletta hanno fluorescenza verde o bleu. L'alone fluorescente e' visibile spesso anche alla luce normale di laboratorio. Si tenga presente che certi isolati di *Pseudomonas syringae* non producono pigmento fluorescente su KB agar o lo producono con ritardo e la loro reazione puo' essere interpretata come negativa.

La presenza di aloni fluorescenti deve essere osservata dopo almeno 3 giorni di incubazione a 27 C.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: *Xanthomonas campestris* pv. *pruni*.

2.7. Patogenicita' su pera.

Si usino pere immature di cv. Passa Crassana o Conference da 1-2 settimane dopo la caduta dei petali fino a 2-3 settimane prima della maturita' fisiologica. Le piccole pere verdi (maggior diametro di 2-3 cm) possono essere raccolte, immerse in soluzione di ipoclorito sodico per 5 minuti, sciacquate in acqua distillata sterile, asciugate con carta bibula sterile e conservate in frigorifero a 4 C entro contenitori chiusi per parecchi mesi (non oltre gennaio dell'anno successivo). Durante questo periodo esse tendono a maturare gradualmente e divengono man mano idonee al saggio. Possono esser usate anche pere delle stesse cultivar conservate nei frigoriferi industriali. Per il saggio si usino perine intere immature oppure fette trasversali tagliate, capsule Petri aventi sul fondo carta bibula immersa in 2-3 mm di acqua distillata. Le perine siano deposte sulla cavita' di piccole capsule Petri gia' predisposte sulla carta bibula in modo che il frutticino non

sia a contatto con l'acqua. Le fette di pera, aventi spessore di circa 1 cm, vanno adagiate su uno strato di agar acqua sterile solidificato al fondo di capsule Petri di adeguate dimensioni. La conservazione entro queste capsule Petri assicura alle perine (od alle fette) una adeguata camera umida postinoculazione. Per l'inoculazione si conficchi per 3-4 mm la punta di un ago attraverso una goccia di 10 ml di sospensione batterica (concentrazione 10 (elevato a) 8 batteri/ml) entro i tessuti della perina (o della fetta). Su ogni perina (o fetta) possono aversi 4 punti di inoculazione per isolato. Dopo l'inoculazione le capsule Petri siano conservate a 27 C entro sacchetti di polietilene chiusi.

In presenza di *Erwinia amylovora* si può osservare sulle perine (o sulle fette) dopo 3-5 giorni la presenza di goccioline lattiginose di essudato. Una perina inoculata con *Erwinia amylovora* tende a marcire per intero entro una settimana. L'area di perina che *Erwinia amylovora* riesce ad infettare a seguito di inoculazione sperimentale è tanto più grande quanto più giovane è il frutto; di conseguenza le lesioni tendono ad essere circoscritte man mano si avvicina la maturità di raccolta.

Gli isolati di *Pseudomonas syringae* causano entro 1-7 giorni sulle perine (o sulle fette) aree imbrunite di aspetto secco attorno al foro d'inoculazione, senza alcuna produzione di essudato. Per gli isolati di piante ospiti diverse da biancospino e pero è opportuno ripetere a dose doppia le prove di patogenicità su perine o fette di pera, nei casi in cui la prima inoculazione non causa alcun sintomo riferibile ad *Erwinia amylovora*.

Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (Ceppo padano).

Controllo negativo I: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo II: Acqua distillata.

2.8. Antisiero.

Si usi un antisiero od anticorpi monoclonali preparati usando come antigene una coltura pura o molecola purificata di *Erwinia amylovora*, messi a punto per la reazione di agglutinazione, di cui sia stata saggiata la specificità con un congruo numero di batteri saprofiti associati a pomacee.

Antisiero o anticorpi monoclonali possono essere richiesti ai centri diagnostici od acquistati in commercio da ditte specializzate.

L'antisiero e gli anticorpi monoclonali devono essere conservati ed usati secondo le indicazioni dei centri diagnostici o delle ditte produttrici.

2.9. Agglutinazione su vetrino.

Si usino vetrini portaoggetto per microscopia, trasparenti, puliti, ma non troppo sgrassati per evitare che le gocce d'acqua depositate sopra si espandano troppo e creino un film troppo sottile. Depositare separatamente su uno stesso vetrino una goccia di antisiero specifico diluito circa da 1:20 a 1:30 (v:v) con soluzione fisiologica (0,85 g di NaCl in 100 ml di acqua distillata) ed una goccia di sospensione densa di cellule del batterio da identificare.

La sospensione deve essere lattiginosa, ben visibile ad occhio nudo, ed avere una concentrazione dell'ordine di 10 (elevato a) 10 batteri/ml. Mescolare delicatamente con ansa sterile le due gocce e poi imprimere al vetrino un movimento di oscillazione. In caso di agglutinazione, si nota la formazione di flocculi biancastri entro 1-2 minuti.

Se la flocculazione è immediata, i flocculi sono vistosi e grossolani. Se la flocculazione è ritardata (dopo circa 30 secondi), i flocculi sono piccoli e minuti, osservabili facendo scorrere a film lungo il vetrino la mistura di reazione.

Controllo positivo: *Erwinia amylovora* (ceppo padano).

2.10. Ipersensibilità su foglie di tabacco o baccelli verdi di fagiolo.

Il saggio si effettua su foglie adulte di piante di tabacco (*Nicotiana tabacum* L.), preferibilmente delle cultivar Samsun o White Burley.

Si prepari in acqua distillata sterile in provetta di vetro una sospensione di coltura pura, avente concentrazione dell'ordine di 10 (elevato a) 8 batteri/ml. La coltura deve essere ben cresciuta ed avere 24h di età. Questa concentrazione è riconoscibile con buona approssimazione allorché osservando controluce si nota che la torbidità è uniforme ed intensa e che, agitando la provetta, i vortici generati dalle cellule sospese sono facilmente distinguibili; i vortici non sono più osservabili quando la concentrazione è di 10 (elevato a) 7 batteri/ml o di 10 (elevato a) 9 batteri/ml.

Al mattino, con siringa da 1 ml ed ago sottile (numeri da 16 a 20) si infiltri la sospensione appena preparata in zona circoscritta di una area internervale di foglia; più colture possono essere infiltrate in altrettante aree internervali di una stessa foglia.

L'area internervale infiltrata deve essere marcata con appropriata etichetta autoadesiva al bordo della foglia. Durante l'infiltrazione è opportuno disporre sotto alle foglie ed attorno alla pianta fogli di materiale assorbente (es. carta bibula, giornali pluristratificati) in modo da raccogliere eventuali gocce disperse. Dopo l'infiltrazione, asciugata la superficie della foglia da eventuali gocce residue di sospensione batterica con pezzetti di carta bibula, le piante siano conservate a temperatura di 22-28 C con alternanza di ore di luce (da 8 a 14) e di buio.

In caso di ipersensibilità, già dopo 24 ore si osserva che la intera zona internervale infiltrata con la coltura pura è collassata ed imbrunita. Questa risposta è comunemente indicata come necrosi ipersensibile confluyente. Nei giorni successivi la zona ipersensibile dissecca ulteriormente ed assume consistenza

papiracea.

Erwinia amylovora e *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (od altre patovar), ma non i batteri saprofiti, causano necrosi confluenti eipersensibile.

Controllo positivo: *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Controllo negativo: Acqua distillata.

2.11. Distruzione dei materiali infetti o contaminati.

I campioni di piante infette, le piante o le foglie di tabacco, le perine o le fette di pera usati per gli isolamenti e l'identificazione, tutti i materiali assorbenti contaminati e qualsiasi altro oggetto venuto in contatto con i germi di *Erwinia amylovora* devono essere raccolti in sacchetti autoclavabili e sterilizzati in autoclave a 121 C per 15 minuti.

Allegato II

1. Rete nazionale di monitoraggio.

Deve essere approntata secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 4 agosto 1991, integrate da quelle del presente allegato.

La rete nazionale si compone di tre reti interregionali continentali (settenntrionale, tirrenica e adriatica) e di due reti insulari (Sardegna e Sicilia). La rete interregionale settenntrionale e' composta dalle reti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Val d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La rete interregionale tirrenica e' composta dalle reti delle regioni: Calabria, Campania, Lazio, Toscana ed Umbria. La rete interregionale adriatica e' composta dalle reti delle regioni Abruzzo, Lucania, Molise e Puglia.

2. Reti regionali di monitoraggio.

Ogni rete regionale e' costituita da punti e linee, e' gestita dal servizio fitosanitario regionale e si avvale di un centro diagnostico.

2.1. Punti di monitoraggio.

Sono piante ospite di *Erwinia amylovora*, singole od a gruppi, distanti tra loro circa km 5. Devono essere disposte preferibilmente lungo vie di comunicazione ed essere facilmente identificabili da un ispettore in auto. Ogni punto ha una propria scheda su cui sono annotati coordinate geografiche, punti di riferimento, fotografie, strade di accesso e risultati delle ispezioni.

2.2. Linee di monitoraggio.

Sono costituite da piante ospite di *Erwinia amylovora* distribuite continue od a breve interdistanza su lunghi tratti di strade, autostrade, corsi d'acqua e linee ferroviarie. Ogni linea ha una propria scheda come i punti.

2.3. Ispettori.

Sono membri del servizio fitosanitario regionale o persone da esso autorizzate a compiere le ispezioni dei punti e delle linee.

2.4. Ispezioni.

Sono fatte in auto lungo itinerari prestabiliti secondo la distribuzione dei punti e delle linee di monitoraggio nel territorio.

Ogni punto o linea e' ispezionato due volte all'anno, nei periodi maggioluglio e settembreottobre.

2.5. Centri diagnostici.

Ogni rete regionale ha un centro diagnostico cui gli ispettori inviano i campioni sospetti. I centri effettuano l'analisi batteriologica dei campioni, comprendente l'isolamento di *Erwinia amylovora* e la sua identificazione provvisoria per la costituzione delle zone contaminate.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 2000

Recepimento della direttiva n. 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, che ha recepito la direttiva CEE del Consiglio numero 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997, che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998, che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva n. 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 192, che dà attuazione alla direttiva n. 97/3/CE che modifica la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la direttiva della Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 98/57/CE del 20 luglio 1998 sopramenzionata;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Decreta:

Art. 1.

Finalità.

1. Il presente decreto ha per oggetto i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta all'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., già noto come *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith (in prosieguo indicato: R.s.), agente dell'avvizzimento batterico delle solanacee con specifico riferimento alle piante ospiti elencate nell'allegato I, sezione 1.

La lotta a R.s. ha lo scopo di:

- a) localizzarlo e determinarne la distribuzione;
- b) prevenirne la comparsa e la disseminazione;
- c) prevenirne la propagazione ed attuare misure fitosanitarie ai fini della sua eradicazione qualora venga individuato.

Art. 2.

Monitoraggio ufficiale.

1. Ogni anno i servizi fitosanitari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (in prosieguo indicati: SFR) devono effettuare accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza di R.s. nel materiale vegetale elencato in allegato I, sezione I.

Nei casi in cui i SFR valutino elevato il rischio della presenza di R.s. in una certa zona di produzione e vi sia la concreta possibilità di disseminazione del patogeno da quella stessa zona, i SFR estendono i controlli sistematici ufficiali anche ad altri vegetali, comprese le solanacee spontanee, nonché alle acque superficiali naturali ed a quelle reflue di impianti di trasformazione o di imballaggio usate per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale trovato infetto o contaminato.

2. La portata degli accertamenti mirati è definita in funzione dei rischi identificati. I SFR possono inoltre effettuare accertamenti ufficiali per la ricerca di R.s. in altri materiali, quali terreno di coltura, suolo e rifiuti solidi di impianti di trasformazione industriale o di imballaggio.

3. Gli accertamenti ufficiali di cui al comma 1 devono essere effettuati:

- a) per il materiale vegetale elencato, secondo le indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1, e
- b) per le piante ospiti diverse dal materiale vegetale elencato, nonché per le acque, comprese le acque reflue, in base a metodi appropriati e, se del caso, saranno prelevati campioni da sottoporre a prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale;
- c) se del caso, su altri materiali in base a metodi appropriati.

Inoltre i SFR possono, se del caso, stabilire per tali accertamenti specifiche procedure di ispezione concernenti il numero, l'origine, la stratificazione ed il momento del prelievo dei campioni, sulla base di fondati principi scientifici e statistici nonché in relazione alla biologia di R.s., a specifici sistemi di produzione del materiale vegetale elencato e delle altre piante ospiti dell'organismo nocivo.

4. I SFR devono notificare annualmente al Servizio fitosanitario centrale le specifiche modalità ed i risultati degli accertamenti ufficiali di cui al comma 1.

Dette notifiche sono effettuate dai SFR entro il 30 aprile, ad eccezione di quelle relative alle patate usate come sementi ottenute dall'agricoltore e utilizzate nella sua azienda da comunicare entro il 1° agosto. Il Servizio fitosanitario centrale provvederà a notificarli, entro il 1° giugno ed il 1° settembre rispettivamente, agli altri Stati membri e alla Commissione U.E., secondo le prescrizioni dell'allegato I, sezione II, punto 2.

Le modalità specifiche e i risultati concernenti le colture si riferiscono alla produzione dell'anno precedente.

Art. 3.

Denuncia obbligatoria.

1. Chiunque venga a conoscenza di casi sospetti o accertati della presenza di R.s. deve denunciare i casi ai SFR competenti per territorio.

Art. 4.

Casi sospetti.

1. In caso di presenza sospetta del patogeno, i SFR competenti per territorio provvedono ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale utilizzando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II e secondo quanto disposto nell'allegato III, punto 1, ovvero, in tutti gli altri casi, secondo un qualsiasi altro metodo ufficialmente approvato, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza.

In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 2.

2. I SFR, in attesa della conferma o della smentita della sospetta presenza di cui al comma 1 e comunque in ogni caso di presenza sospetta nella quale:

- i) siano stati individuati sintomi tipici della malattia e il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 1 e sezione II abbia dato esito positivo; oppure,
- ii) il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo;
- ii) per quanto riguarda le partite in questione:
 - a) vietano il movimento delle piante e dei tuberi di tutte le colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che esso non avvenga sotto il loro stesso controllo e purché sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione di R.s.;
 - b) attuano opportuni interventi per risalire all'origine della presenza sospetta;
 - c) introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del materiale vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme di patata, diverse da quelle di cui alla lettera a), prodotto nel luogo da cui sono stati prelevati i campioni di cui a detta lettera a), onde scongiurare la disseminazione di R.s.

3. Nei casi di presenza sospetta in cui esista un rischio di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali da o in una o più regioni, il SFR nel cui territorio di competenza è stata segnalata la presenza sospetta, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed alle altre regioni interessate le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio identificato; detti SFR collaborano opportunamente tra loro.

4. Nei casi in cui il rischio coinvolga un altro Stato membro della U.E., i SFR segnalano il caso al Servizio fitosanitario centrale che provvederà a sua volta a notificare immediatamente il caso alla Commissione U.E. ed agli Stati membri interessati.

Art 5

Casi accertati

1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale applicando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II oppure, in tutti gli altri casi, un qualsiasi metodo ufficialmente approvato, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione prelevato a norma del presente decreto, i SFR, sulla base di fondati principi scientifici, della biologia dell'organismo nocivo e dei particolari sistemi di produzione, lavorazione e delle piante ospiti di tale organismo nocivo in detta regione:

a) per il materiale vegetale elencato all'allegato I:

i) avviano un accertamento per determinare l'entità della contaminazione e la sua fonte o fonti primarie, ai sensi delle disposizioni dell'allegato IV ed eseguono ulteriori esami a norma dell'art. 4, punto 1, almeno su tutte le scorte di tuberi-seme di patata che hanno una relazione clonale, e

ii) dichiarano contaminati il materiale vegetale elencato, le spedizioni e/o le partite da cui è stato prelevato il campione, nonché i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini, o le relative parti e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, che sia stato a contatto col materiale vegetale elencato da cui è stato prelevato il campione; dichiarano altresì contaminati, se del caso, il terreno o i terreni, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione del vegetale nonché il luogo o i luoghi di produzione dove è stato raccolto il materiale vegetale elencato e da cui è stato prelevato il campione; inoltre, per i campioni prelevati durante la stagione di crescita, dichiarano contaminati il terreno o i terreni, il luogo o i luoghi di produzione e, se del caso, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione sotto coltura protetta del vegetale da cui è stato prelevato il campione;

iii) determinano l'entità della contaminazione probabile derivante da contatti prima o dopo la raccolta, collegata col ciclo produttivo, l'irrigazione o l'irrorazione o da relazioni clonali con la contaminazione dichiarata, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 1, e

iv) delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui al punto iii) e alla potenziale propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, paragrafo 2, punto i);

b) per le colture o le piante ospiti diverse da quelle menzionate nella lettera a), dove sia stato riconosciuto che sussiste un rischio per la produzione del materiale vegetale elencato:

i) avviano una ricerca ai sensi della lettera a), punto i), e

ii) dichiarano contaminate le piante ospiti dell'organismo nocivo da cui è stato prelevato il campione, e

iii) determinano l'entità della contaminazione probabile e delimitano una zona, ai sensi, rispettivamente, della lettera a), punti iii) e iv) e in rapporto alla produzione del materiale vegetale elencato;

c) per le acque superficiali (comprese le acque reflue di lavorazione industriali o di stabilimenti di imballaggio che manipolano materiale vegetale elencato) e per le piante spontanee ospiti, dove sia stato riconosciuto che la produzione del materiale vegetale elencato è esposta ad un rischio di contaminazione attraverso l'irrigazione, l'irrorazione o l'inondazione con acque superficiali:

i) avviano un accertamento, comprendente esami ufficiali da effettuare nei momenti appropriati su campioni di acque superficiali nonché sulle piante spontanee ospiti eventualmente presenti, per determinare l'entità della contaminazione, e

ii) dichiarano contaminate le acque superficiali da cui sono stati prelevati campioni, nella misura appropriata e in base all'accertamento di cui al punto i), e

iii) determinano l'entità della contaminazione probabile e delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), e alla possibile propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V.

2. I SFR notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 3, i casi di contaminazione dichiarata ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), nonché i dati specifici relativi alla delimitazione della zona di cui al comma 1, lettera a), punto iv), e, se del caso, al comma 1, lettera c), punto iii).

Contemporaneamente il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione la notifica supplementare di cui al punto 4 dell'allegato V.

3. In seguito alla notifica di cui al comma 2 e in base agli elementi ivi menzionati, i SFR che hanno notificato al Servizio fitosanitario centrale avviano un accertamento a norma del comma 1, lettera a), punto i), e, dove applicabile, del comma 1, lettera c), punto i), e, se del caso, intraprendono ulteriori azioni a norma dei commi 1 e 2.

Art 6

Interventi fitosanitari

1. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato nell'allegato I, dichiarato contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), e dispongono che detto materiale, sotto il controllo dei SFR, sia soggetto ad una delle disposizioni dell'allegato VI, punto 1, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.

2. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato ritenuto probabilmente contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii), e lettera c), punto iii) – compreso il materiale vegetale elencato per il quale è stato individuato un rischio, prodotto in luoghi ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) – e dispongono che, sotto il controllo dei SFR, sia destinato ad un impiego appropriato o sia eliminato ai sensi dell'allegato VI, punto 2, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.

3. Le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) e lettera c), punto iii), siano distrutti o decontaminati secondo i metodi adeguati di cui all'allegato VI, punto 3.

4. Fatte salve le misure attuate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, le regioni, su specifica segnalazione dei SFR, prescrivono che, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iii), sia applicata una serie di misure come precisato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2. I dati relativi a tali misure sono notificati ogni anno al Servizio fitosanitario centrale che li comunica alla Commissione U.E.

Art 7

Interventi su cloni di patata da seme

1-I tuberi-seme di patata devono essere conformi ai requisiti della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio e derivare direttamente da materiali, ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato dall'Ente nazionale delle sementi elette, risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto controllo ufficiale, eseguite utilizzando il metodo appropriato di cui all'allegato II.

Dette prove sono eseguite dai SFR:

- a) qualora sia stata confermata la presenza di R.s. nella produzione di tuberi-seme di patate nel territorio di propria competenza:
 - i) mediante saggi effettuati sulle precedenti propagazioni, compresa la selezione conale di partenza, e saggi sistematici effettuati su cloni di tuberi-seme di patate di base, oppure;
 - ii) qualora sia stata accertata l'assenza di relazione clonale, mediante saggi effettuati su tutti i cloni di tuberi-seme di patate di base o su precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale di partenza, e
- b) negli altri casi, su ciascuna pianta della selezione clonale di partenza oppure su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o di precedenti propagazioni.

Art 8

Divieti

È vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo R.s.

Art 9

Deroghe

Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere dei SFR competenti per territorio, può autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del Titolo XI del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

Art 10

Interventi supplementari

1. Per tutelare la propria produzione le regioni, sentiti i SFR, possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari o più rigorose per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempreché siano conformi alle disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE.
2. Tali misure sono notificate alle altre regioni ed al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Ministeriale n° 32442 del 31 maggio 2000
"Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite"

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1999, n. 300;

Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n°987/31 e dall'articolo 8 del decreto legislativo n°536/92;

Considerato che con il termine di "Grapevine Flavescence dorée MLO" viene indicato il fitoplasma responsabile della malattia della vite denominata Flavescenza Dorata della vite sensu stricto (FD), e che tale malattia si distingue per caratteri tassonomici dell'agente causale nonché per caratteristiche epidemiologiche dalle altre malattie dovute a fitoplasmi che colpiscono la vite e che rientrano nella generica denominazione di giallumi della vite;

Considerato che la Flavescenza dorata è trasmessa dall'insetto *Scaphoideus titanus* Ball.;

Considerato che la malattia risulta essere presente in Italia solo in parte del territorio nazionale, mentre buona parte del territorio vitato nazionale è interessato dalla presenza di giallumi diversi da Flavescenza dorata, quali soprattutto il Legno Nero, malattia diversa da FD ma da questa indistinguibile con il solo esame sintomatologico;

Ritenuto indispensabile procedere ad un monitoraggio permanente della eventuale presenza di Flavescenza dorata, individuando e distinguendo i diversi giallumi presenti nel territorio nazionale;

Considerato che la Flavescenza dorata costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo;

Ritenuto che con la combinata azione di contenimento di *S. titanus*, vettore di FD, e l'eliminazione del potenziale d'inoculo sia possibile procedere all'eradicazione di tale patogeno da territori di recente insediamento;

Ritenuto che per fronteggiare il pericolo derivante dalla diffusione di Flavescenza dorata sia opportuno adottare misure volte sia alla sua eradicazione dalle aree di nuovo insediamento sia al suo contenimento nei comprensori dove oramai è già stabilita da tempo;

Ritenuto che debbano essere le Regioni ad individuare quali siano le misure opportune e praticamente adottabili nel proprio territorio;

Ritenuto opportuno che possano essere previste misure economiche in favore delle figure interessate alle operazioni di eradicazione ed alle misure di contenimento, in quanto il loro sforzo si riflette in un beneficio comune;

Udito il parere del Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste espresso nell'adunanza dell'8 maggio 2000 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata;

D E C R E T A

Art. 1

Finalità

La lotta contro la Flavescenza Dorata della vite sensu stricto (di seguito denominata FD) ed al suo vettore *Scaphoideus titanus* Ball. è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.

Art. 2

Ispezioni

I Servizi fitosanitari regionali accertano annualmente la presenza di FD e di *Scaphoideus titanus* nel territorio di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il mese di febbraio di ogni anno.

Detti accertamenti sono realizzati nelle aree vitate seguendo i criteri fissati con apposito provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, d'intesa con i Servizi fitosanitari regionali.

Art. 3

Azioni divulgative

I Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative alla Flavescenza dorata ed al suo vettore *Scaphoideus titanus*, ai sintomi ed ai danni da essa provocati, nonché alle relative strategie di intervento possibili ed ai mezzi di lotta disponibili.

Art. 4

Misure fitosanitarie nei focolai

All'interno della zona dichiarata "focolaio", area in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di FD e si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia, ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma.

Il Servizio fitosanitario competente può adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto o il divieto di svolgere attività vivaistica.

Art. 5

Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

Si definisce "zona di insediamento" l'area in cui è stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore *Scaphoideus titanus* e la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un'eventuale azione di eradicazione. Tale condizione è riconosciuta dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Nelle zone di insediamento l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite di volta in volta dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 6

Misure fitosanitarie nelle zone indenni

Nelle zone indenni da FD i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio per prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore.

Art. 7

Misure obbligatorie per l'attività vivaistica

I produttori di materiale di moltiplicazione della vite devono assicurare l'assenza di *Scaphoideus titanus* nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai di propria competenza, mediante l'esecuzione di specifici trattamenti insetticidi secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Analoghi interventi devono essere attuati nei vigneti di piante madri per marze qualora siano ubicati in aree in cui è presente la malattia o su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

I Servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare nei vigneti di piante madri per marze, nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai dei territori di propria competenza la presenza di FD e del suo vettore.

Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di FD è obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo del materiale di propagazione fino a quando i controlli in campo disposti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne abbiano accertato l'assenza per due anni consecutivi.

Art. 8

Misure finanziarie

Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del Servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.

Le Regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende vitivinicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a termini del presente provvedimento.

Art. 9

Inadempienze

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti vengono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art.500 del codice penale.

Fatta salva l'applicazione dell'art.500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2000

IL MINISTRO

Decreto Ministeriale 21 agosto 2001

Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Considerato che nell'America settentrionale, areale di origine dell'insetto, la diabrotica del mais costituisce grave problema fitosanitario, comportando notevolissimi danni economici ed ambientali;

Considerato che nell'area balcanica, a partire dal focolaio iniziale riscontrato in Serbia nel 1992, si sta espandendo in modo preoccupante una infestazione della diabrotica del mais, che ora sta interessando Paesi limitrofi (Romania, Ungheria e Croazia);

Considerato che è stata rinvenuta la presenza, su coltura di mais, in una località del Veneto ed in una della Lombardia dell'insetto *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte;

Considerato che l'insetto può volare o essere trasportato passivamente in modo estremamente rapido anche su grandi distanze, e che è stata verificata una espansione delle aree infestate di oltre quaranta chilometri annui;

Considerato che il verme delle radici del mais vive nutrendosi di *Zea mays* ma anche di altre graminacee spontanee e che negli USA è stato segnalato un «ceppo» in grado di adattarsi alla rotazione soia-mais (le femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per poi determinare un attacco al mais coltivato nell'anno successivo);

Ritenuto che gli interventi di lotta chimica, pur indispensabili allo stato delle attuali conoscenze, debbano essere limitati al minimo e che la lotta all'insetto debba trovare sostegno per quanto possibile in pratiche di tipo agronomico, prime tra tutte l'esclusione del ristoppio del mais nelle zone colpite ed il ricorso a lavorazioni estive del terreno;

Considerata la necessità di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la introduzione e diffusione della *Diabrotica virgifera virgifera*;

Ritenuto indispensabile che vengano poste in atto drastiche misure di eradicazione al primo apparire dell'insetto in modo da evitare che focolai primari di pochi esemplari, pervenuti casualmente in area non infestata, possano originare popolazioni consistenti in seguito difficilmente controllabili;

Ritenuto che, stante la rapidità di spostamento dell'insetto nonché la particolare dinamica espansiva della popolazione, è oltremodo auspicabile l'attuazione tanto di interventi di eradicazione, da attivare sui focolai iniziali del fitofago, quanto di misure di contenimento nelle aree di insediamento dello stesso; Considerate le ultime acquisizioni tecniche intervenute relativamente alle dinamiche biologiche del parassita;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza del 1° dicembre 2000 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte);

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 luglio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 1931, n. 987;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. La lotta contro il coleottero crisomelide *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte (diabrotica del mais) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.

Art. 2

Ispezioni sistematiche

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare la presenza di *Diabrotica virgifera virgifera* nell'ambito del territorio di competenza.
2. Detti accertamenti sistematici sono realizzati a mezzo di una specifica rete di monitoraggio le cui caratteristiche tecnico-applicative saranno definite con apposita circolare ministeriale che distinguerà il monitoraggio nei focolai e nelle rispettive zone di sicurezza.
3. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3

Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare, al servizio fitosanitario competente per territorio, la sospetta presenza del verme delle radici del mais sulla base del rinvenimento di esemplari o del riscontro di danni.
2. I servizi fitosanitari regionali verificano tempestivamente le segnalazioni effettuate fornendo il supporto specialistico per il riconoscimento dei reperti e per i riscontri di campagna.
3. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alla conoscenza dell'insetto, dei sintomi e dei danni da esso provocati nonché delle relative strategie di intervento.
4. In attesa della conferma dell'identificazione, i servizi fitosanitari regionali possono imporre tutte le misure di vincolo previste dal presente decreto.

Art. 4

Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora venga accertato ufficialmente il rinvenimento, ottenuto sia con mezzi di cattura specifici che in modo occasionale, anche di un solo esemplare di *Diabrotica virgifera virgifera*, l'area interessata, di almeno un chilometro di raggio e definita nei suoi confini, viene dichiarata, dal servizio fitosanitario regionale, «focolaio».
2. Con il medesimo criterio di cui al comma 1, attorno al focolaio viene identificata una zona di sicurezza ad almeno cinque chilometri di raggio.
3. Il servizio fitosanitario regionale dichiara decaduta la condizione di focolaio e di zona di sicurezza qualora, per due anni consecutivi, la rete di monitoraggio ivi apprestata ha fornito esito negativo nella verifica della presenza dell'insetto.

Art. 5

Trattamento del focolaio

1. All'interno della zona dichiarata focolaio il servizio fitosanitario competente impone l'adozione dei seguenti vincoli:
 - a) divieto di trasportare al di fuori del focolaio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchie»;
 - b) divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima del 1° ottobre;
 - c) divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
 - d) obbligo di effettuare interventi insetticidi, contro gli adulti, secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
 - e) divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a se stesso).
2. Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.
3. I servizi fitosanitari regionali, all'interno del focolaio, possono allestire dei «campi-esca» di mais al fine di attirare la popolazione dell'organismo nocivo e distruggerla con adeguato trattamento entro e non oltre il 5 giugno.
4. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio può stabilire, in relazione all'andamento climatico stagionale nonché alla dinamica biologica del parassita, deroghe o variazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 6

Trattamento della zona di sicurezza

1. Nella zona di sicurezza i servizi fitosanitari regionali possono adottare le misure fitosanitarie ed agronomiche previste per il trattamento del focolaio ed inoltre intensificano la propria attività di divulgazione, vigilanza e verifica

Art. 7

Zona di insediamento

1. Si definisce zona di insediamento il territorio in cui la popolazione di *Diabrotica virgifera virgifera* ha raggiunto livelli quantitativi tali da farla ritenere stabilmente insediata. Tale condizione è riconosciuta dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Nelle zone di insediamento, nelle quali interventi di eradicazione non sono più ritenuti praticabili, l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite di anno in anno dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 8

Inadempienze

1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

2. Il servizio fitosanitario regionale farà distruggere il mais coltivato in ristoppio all'interno del focolaio, in contrasto al presente decreto, a cura e spese del proprietario o del conduttore, con modalità e tempi indicati dallo stesso servizio fitosanitario competente per territorio.

Il decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNI

Decreto Ministeriale 17 aprile 1998.

Abrogazione di lotte obbligatorie prive di motivazioni scientifiche e tecniche nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto del 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Vista la direttiva n. 77/1993/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Considerato che per alcune lotte obbligatorie tuttora in vigore, sono venute a cadere le motivazioni che ne determinarono di volta in volta la necessità dell'adozione dei vari provvedimenti su tutto il territorio nazionale;

Visti pertanto i seguenti decreti ministeriali: decreto ministeriale 15 marzo 1923 - Lotta obbligatoria contro il bostrico delle abetaie; decreto ministeriale 2 ottobre 1923 - Lotta obbligatoria contro il mal dell'inchiestro del castagno; regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 1266 - Lotta obbligatoria contro la formica argentina; decreto ministeriale 23 aprile 1928 - Lotta obbligatoria contro le cocciniglie degli agrumi; decreto ministeriale 11 febbraio 1930 - Lotta obbligatoria contro le cocciniglie degli agrumi; decreto ministeriale 20 dicembre 1940 - Lotta obbligatoria contro le cocciniglie delle piante da frutto; decreto ministeriale 10 agosto 1948 - Lotta obbligatoria contro la Dorifora della patata; decreto ministeriale 20 gennaio 1949 - Lotta obbligatoria contro la piralide e la nottua del mais; decreto ministeriale 6 dicembre 1950 - Lotta obbligatoria contro la piralide e la nottua del mais; decreto ministeriale 24 aprile 1951 - Lotta obbligatoria contro la formica argentina; decreto ministeriale 27 aprile 1951 - Lotta obbligatoria contro il grillo nero; decreto ministeriale 3 novembre 1951 - Lotta obbligatoria contro gli insetti dei bietolai; decreto ministeriale 7 aprile 1962 - Lotta obbligatoria contro la peronospora tabacina; decreto ministeriale 4 luglio 1970 - Lotta obbligatoria contro il cenopalpus lineola; decreto ministeriale 27 agosto 1973 - Lotta obbligatoria contro la tortrice mediterranea e tortrice sudafricana del garofano;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente l'abrogazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria sul territorio della Repubblica italiana nei confronti di insetti e malattie delle piante verso i quali sono venute a cadere le motivazioni scientifiche e tecniche che ne determinarono l'adozione;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati i sottoelencati decreti ministeriali di lotta obbligatoria in quanto ormai privi delle motivazioni scientifiche e tecniche che ne determinarono l'adozione:

decreto ministeriale 15 marzo 1923 (bostrico delle abetaie); decreto ministeriale 2 ottobre 1923 (mal dell'inchiestro del castagno); regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1266 (formica argentina); decreto ministeriale 23 aprile 1928 (cocciniglie degli agrumi); decreto ministeriale 11 febbraio 1930 (cocciniglie agrumi); decreto ministeriale 20 dicembre 1940 (cocciniglie delle piante da frutto); decreto ministeriale 10 agosto 1948 (dorifora della patata); decreto ministeriale 20 gennaio 1949 (piralide e nottua del mais); decreto ministeriale 6 dicembre 1950 (piralide e nottua del mais); decreto ministeriale 24 aprile 1951 (formica argentina); decreto ministeriale 27 aprile 1951 (formica argentina); decreto ministeriale 27 aprile 1951 (grillo nero); decreto ministeriale 3 novembre 1951 (insetti dei bietolai); decreto ministeriale 7 aprile 1962 (peronospora tabacina); decreto ministeriale 4 luglio 1970 (Cenopalpus lineola); decreto ministeriale 27 agosto 1973 (tortrice mediterranea e tortrice sudafricana del garofano).

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: Pinto

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 160